

Dott.ssa Sabrina BAZZANO

Medico-Chirurgo

Spec. in Igiene e Med. Preventiva

Medico Competente art 38 D.lgs 81/08

INFORMATIVA AL DATORE di LAVORO, ALL'RSPP E AI LAVORATORI SU:

REGIONE PIEMONTE BU46 15/11/2012

Deliberazione della Giunta Regionale 22 ottobre 2012, n. 21-4814

Atto di indirizzo per la verifica del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche e per la verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, ai sensi Allegato 1 Intesa Stato-Regioni 2006 e art. 41 c. 4-bis D.Lgs 81/08 e smi.

Per effetto delle disposizioni di legge citate in oggetto e in merito alle attività lavorative individuate nell'allegato 1 dell'Intesa Stato-Regioni del 16 marzo 2006 (di seguito riportato), si informa che:

- per il **Datore di Lavoro** vige l'obbligo di vietare la somministrazione di alcolici in azienda e vigilare che i lavoratori interessati non assumano alcool durante l'orario di lavoro e che non si presentino in azienda sotto gli effetti di tale sostanza.
- i **Lavoratori** non devono assumere alcolici (birra, vino, caffè corretti, superalcolici, ecc) durante l'attività lavorativa.

La presenza di lavoratori in evidente stato di ebbrezza/intossicazione acuta da alcol rappresenta una situazione di emergenza, pertanto **è necessario che l'azienda predisponga una procedura** per fronteggiare i casi in cui i lavoratori presentino comportamenti inadeguati a causa dell'assunzione di alcool e in particolare a fronte del rifiuto degli stessi di abbandonare temporaneamente la mansione. Tale procedura dovrà essere definita a priori, concordata con RLS e RSU e prevedere in modo chiaro (anche all'interno di un regolamento aziendale) quando, da chi e con quali modalità il lavoratore debba essere immediatamente allontanato dalla mansione a rischio e quali provvedimenti debbano essere assunti. La procedura dovrà inoltre contenere le modalità di tale allontanamento e, nel caso il lavoratore debba essere accompagnato alla propria abitazione, chi e come dovrà accompagnarlo. Tale regolamento dovrà essere reso noto a tutti i lavoratori.

Il Datore di lavoro, con la collaborazione dell'RSPP, dell'RLS e del Medico Competente, deve inserire nel Documento di Valutazione del Rischio i provvedimenti organizzativi adottati per ottemperare alle norme ed il Medico Competente deve sottoporre ad accertamenti specifici i lavoratori addetti alle attività individuate dai provvedimenti sopra citati.

La sorveglianza sanitaria è quindi **obbligatoriamente prevista ad opera del Medico Competente (MC)**, il quale interviene in due momenti diversi :

1. durante la visita medica pre-assuntiva, preventiva o periodica (per i docenti infanzia) : tramite la raccolta dei dati comunicati dal lavoratore (anamnesi), l' esame obiettivo e la verifica dei parametri emato-chimici (prelievo del sangue specifico per esclusione abuso di alcool)

2. con **controlli alcolimetrici senza preavviso** (tramite l'**etilometro professionale**) associati al questionario AUDIT per il consumo di alcool, sia finalizzati ad evitare che il lavoratore che abbia assunto alcolici possa cagionare danni a sé medesimo o ai terzi, sia al fine di avviare l'accertamento di un' eventuale alcol dipendenza.

Si informano quindi i lavoratori interessati da queste disposizioni che:

- ⤴ il **tasso alcolemico durante il lavoro deve essere pari a “ZERO”**;
- ⤴ che **l'alcool non deve essere assunto sia durante l'attività ad elevato rischio, sia nel periodo precedente l'inizio di tale attività**, tenendo conto dei tempi che l'organismo impiega per lo smaltimento dell'alcol (2 ore circa per smaltire 1 unità alcolica pari a 125 cc di vino con gradazione alcolica pari a 10°, 33 cl di birra a 4°, 40 ml di super alcolici);
- ⤴ che **l'alcool non deve essere assunto in ogni luogo** (mensa, spaccio aziendale, distributori automatici, ecc.) **e in ogni tempo di lavoro** (pausa pranzo compresa) ;
- ⤴ che l'alcol **non può essere assunto durante i turni di reperibilità, nelle attività lavorative a rischio.**



Se l'accertamento per l'assunzione di alcool risulta positivo (2 misurazioni con l'etilometro), il MC emette il giudizio di **non idoneità temporanea allo svolgimento della lavorazione a rischio** e lo trasmette al lavoratore e al datore di lavoro.

Resta comunque inteso che per quella giornata il lavoratore sarà temporaneamente non idoneo alla mansione a rischio.

Il lavoratore dovrà temporaneamente essere adibito da parte del Datore di Lavoro o del dirigente allo scopo delegato, ad altra mansione non a rischio o, se ciò non fosse possibile, dovrà essere allontanato dal lavoro, al fine di evitare il rischio infortunistico conseguente alla sua condizione.

Per il principio di precauzione lo stesso provvedimento verrà adottato in caso di rifiuto del lavoratore a sottoporsi all'accertamento, ferma restando la sanzionabilità di tale comportamento.

Nell'ambito del protocollo di sorveglianza sanitaria redatto dal MC verrà prevista la possibilità, a fronte di un'evidenza del rischio in esame, di effettuare un accertamento mirato di sorveglianza sanitaria "anticipato" rispetto all'eventuale scadenza della visita periodica ed eventualmente di inviare il lavoratore ai Servizi per le Dipendenze patologiche (SerD- settore alcologia)

Dott.ssa Sabrina BAZZANO
Medico Competente art 38 DLgs 81/08

ALLEGATO 1

“Elenco delle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi – allegato 1 all'Intesa Stato – Regioni e province autonome del 16 marzo 2006”:

1) attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l'espletamento dei seguenti lavori pericolosi:

a) impiego di gas tossici (art. 8 del regio decreto 9 gennaio 1927, e successive modificazioni);

b) conduzione di generatori di vapore (decreto ministeriale 1° marzo 1974);

c) attività di fochino (art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1956, n. 302);

d) fabbricazione e uso di fuochi artificiali (art. 101 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635);

e) vendita di fitosanitari, (art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290);

f) direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari (decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450, e successive modifiche);

g) manutenzione degli ascensori (decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162);

2) dirigenti e preposti al controllo dei processi produttivi e alla sorveglianza dei sistemi di sicurezza negli impianti a rischio di incidenti rilevanti (art. 1 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334);

3) sovrintendenza ai lavori previsti dagli articoli 236 e 237 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;

4) mansioni sanitarie svolte in strutture pubbliche e private in qualità di: medico specialista in anestesia e rianimazione; medico specialista in chirurgia; medico ed infermiere di bordo; medico comunque preposto ad attività diagnostiche e terapeutiche; infermiere; operatore socio-sanitario; ostetrica caposala e ferrista;

5) vigilatrice di infanzia o infermiere pediatrico e puericultrice, addetto ai nidi materni e ai reparti per neonati e immaturi; mansioni sociali e socio-sanitarie svolte in strutture pubbliche e private;

6) attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado;

7) mansioni comportanti l'obbligo della dotazione del porto d'armi, ivi comprese le attività di guardia particolare e giurata;

8) mansioni inerenti le seguenti attività di trasporto:

a) addetti alla guida di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria B, C, D, E, e quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;

b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell'esercizio ferroviario;

c) personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell'infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di carriera e di mensa;

d) personale navigante delle acque interne;

e) personale addetto alla circolazione e alla sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari aerei e terrestri;

f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie;

g) personale marittimo delle sezioni di coperta e macchina, nonche' il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attivita' off-shore e delle navi posatubi;

h) responsabili dei fari;

i) piloti d'aeromobile;

l) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo;

m) personale certificato dal registro aeronautico italiano;

n) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea;

o) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti;

p) addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci;

9) addetto e responsabile della produzione, confezionamento, detenzione, trasporto e vendita di esplosivi;

10) lavoratori addetti ai comparti della edilizia e delle costruzioni e tutte le mansioni che prevedono attivita' in quota, oltre i due metri di altezza;

11) capiforno e conduttori addetti ai forni di fusione;

12) tecnici di manutenzione degli impianti nucleari;

13) operatori e addetti a sostanze potenzialmente esplosive e infiammabili, settore idrocarburi;

14) tutte le mansioni che si svolgono in cave e miniere.